

statuto associazione fantapalermo

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

1 - Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione Fantapalermo con sede in Palermo, Via Dante n. 69; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

2 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali, culturali ed umanitari.

3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

4 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha finalità di promozione culturale, intendendo favorire la rinascita culturale e sociale della città di Palermo e del suo territorio; per il raggiungimento di tale obiettivo l'Associazione si propone di svolgere molteplici attività tra le quali, a titolo di esempio:

- lo svolgimento di attività culturali e sociali aventi come obiettivo la crescita e lo sviluppo di una comunità consapevole del valore e del significato del vivere insieme e della responsabilità individuale e collettiva nell'attuazione delle condizioni ad esso necessarie ;
- lo svolgimento di attività dirette a sviluppare valori di solidarietà, democrazia, rispetto per l'ambiente, difesa e promozione dei diritti del lavoro, delle minoranze, delle donne, dei migranti, dell'infanzia, dei giovani, dei vecchi e comunque dei settori meno protetti della società;
- lo svolgimento di attività di studio, formazione, ideazione, ricerca, dirette alla individuazione e definizione di un progetto che delinea la vocazione della città e del suo territorio, il suo ruolo nel contesto euro mediterraneo, le sue possibilità di crescita e proiezione nel futuro;
- l'attuazione di idee e progetti finalizzati ad incidere sul contesto sociale, economico e culturale della città e del suo territorio, inducendo lo sviluppo di condizioni favorevoli al raggiungimento dell'obiettivo primario dell'associazione;
- lo svolgimento di iniziative editoriali inerenti gli scopi sociali;
- lo svolgimento di attività di assistenza e servizio.

A tale fine l'Associazione potrà:

- organizzare convegni, dibattiti, seminari;
- erogare borse di studio e premi;
- organizzare in genere eventi che siano occasione di formazione e crescita culturale e sociale;
- favorire le relazioni e gli scambi culturali con Università, Enti, Associazioni ed Organizzazioni che abbiano scopi affini o similari;
- intraprendere ogni altra attività inerente lo scopo associativo.
- organizzare la raccolta di fondi da destinare alla realizzazione di progetti predeterminati.

SOCI

5 - Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

Possono inoltre essere soci gli enti senza scopo di lucro aventi finalità non in contrasto con quelli dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

- Soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o quelli che sono stati dichiarati tali con deliberazione del Consiglio Direttivo successivamente alla costituzione;
- Soci benemeriti: quelli che per la loro competenza nei settori di interesse dell'Associazione, per aver contribuito finanziariamente o svolto attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e promosso gli scopi;
- Soci ordinari: quelli che versano la quota associativa annuale e desiderano partecipare alla vita associativa;
- Soci sostenitori: quelli che versano la quota associativa maggiorata per sostenere anche finanziariamente le iniziative dell'associazione

6 - Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e non è appellabile.

La qualifica di socio ha decorrenza dal giorno in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.

7 - Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie e secondo quanto disposto dal regolamento dell'Associazione, se esistente.

8 - Perdita della qualità del socio

La qualità del socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso, da comunicarsi per iscritto;
- b) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo dell'associazione per le seguenti cause:
 - per aver attuato comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
 - per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;
 - per mancata partecipazione all'assemblea per 2 volte senza giustificato motivo;
- c) per ritardato pagamento delle quote annuali protratto oltre tre mesi;
- d) per decesso del socio.

Le cause di esclusione assumono efficacia dalla data della deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo.

9 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- se nominati, i Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

10 - Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con le quote sociali.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

11 - Convocazione dell'Assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate per via telematica nonché mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede legale e presso eventuali sedi secondarie o operative in cui l'associazione svolge le proprie attività.

Tale affissione deve avvenire almeno 7 giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo ed ora della convocazione e ordine del giorno della stessa.

12 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Hanno diritto di voto i soci fondatori e i soci benemeriti nonché i soci ordinari decorso un anno dalla loro iscrizione al libro dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ogni partecipante all'assemblea può rappresentare fino a un massimo di altri 10 soci, purché munito di delega scritta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente; in caso di assenza di entrambi da un socio designato dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da un segretario scelto tra i presenti dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria, deliberano con la maggioranza semplice dei soci e, in seconda convocazione, con la maggioranza semplice dei presenti.

Quando l'assemblea delibera sull'elezione del Consiglio Direttivo, il segretario predispone l'elenco dei soci fondatori presenti affinché gli stessi possano eleggere, a maggioranza semplice, i membri del Consiglio Direttivo di loro competenza.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

13 - Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

14 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:
 - a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e sulle relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
 - b) nominare i membri del Consiglio Direttivo e, nei casi in cui ciò sia ritenuto opportuno, i Revisori dei Conti;
 - c) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- in sede straordinaria:
 - a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 - b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - c) deliberare sul trasferimento della sede legale dell'Associazione;
 - d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare ha il compito di:

- a) eleggere il Presidente ed il vice Presidente;
- b) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- c) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- d) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione e i contributi associativi, nonché l'eventuale penale per i tardivi versamenti;
- f) deliberare l'esclusione dei soci;
- g) qualora lo ritenga opportuno, assimilare a soci fondatori dei soci la cui domanda di adesione all'Associazione sia pervenuta in un momento successivo la costituzione della stessa.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e/o non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

16 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 7 membri nominati:

- la metà più uno dei membri, da parte dei soci fondatori;
- gli altri dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo di norma dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali. Il consiglio direttivo nominato all'atto della costituzione dell'Associazione dura in carica un solo anno.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rinominati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Consiglio stesso. Nel caso in cui il numero di Consiglieri vacanti sia superiore alla metà, i Consiglieri in carica devono senza indugio convocare l'assemblea per procedere a nuova nomina del Consiglio Direttivo.

17 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso inviato almeno tre giorni prima della riunione, anche via fax o posta elettronica.

In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua

assenza, da un consigliere designato dai presenti.

PRESIDENTE

18 - Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente.

19 - Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

REVISORI DEI CONTI

20 - Compiti dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti, se nominati, vigilano sulla gestione finanziaria della Associazione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettuano verifiche di cassa.

21 - Elezioni dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti possono essere nominati dall'assemblea in numero massimo di tre e durano in carica tre anni.

Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione avuto riguardo alla loro competenza.

FINANZE E PATRIMONIO

22 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da versamenti volontari degli associati;
- c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri enti;
- d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di associati o di terzi;
- e) da proventi derivanti dall'attività istituzionale svolta nei confronti degli associati;
- f) da proventi derivanti da eventuali attività commerciali marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo.

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'entità delle quote associative annuali e le modalità di versamento delle stesse.

NORME FINALI E GENERALI

23 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

24 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'assemblea o dei liquidatori, in ogni caso ad enti o associazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

25 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'assemblea dei soci.

26 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.